

N. R.G. 451/2016



TRIBUNALE ORDINARIO di NUORO
PROCEDIMENTI CAUTELARI lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 451/2016

tra

ANTONELLA RUBANU

ATTORE/I

e

MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE UFFICIO 7° ATP NUORO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA SARDEGNA
SILVANA GRISPU

CONVENUTO/I

Oggi **15 dicembre 2016**., innanzi al Giudice dott. Alice Serra, sono comparsi:

Per ANTONELLA RUBANU l'avv. SODDU RAFFAELE che deposita ricorso notificato con gli avvisi di ricevimento.

Per MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA l'avv. AMMINISTRAZIONE PUBBLICA FUNZIONARIO DELEGATO e il dott. Giuseppe Zidda.

Per SILVANA GRISPU nessuno compare.

L'avv. SODDU deposita ricorso notificato ed evidenzia come la contro interessata abbia ricevuto l'atto il 7.12.2016, e non entro il 5 come da decreto e contesta in fatto e diritto la memoria del Miur riservandosi di meglio dedurre nella prossima udienza.

Il dott. Zidda la carenza di contraddittorio nei confronti dei docenti inseriti in GAE provinciale di Nuoro, dove è inserita la Rubanu.

Il Giudice

dato atto di quanto sopra assegna, dispone la notifica ex art. 151 c.p.c. secondo le modalità indicate qui di seguito ed esonera a questo punto da una specifica notifica a Grispu.



visto l'art. 151 cpc., in base al quale *“Il giudice può prescrivere, anche d'ufficio, con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge ... quando lo consigliano circostanze particolari o esigenze di maggiore celerità, di riservatezza o di tutela della dignità”*;

ritenuto che quanto precede sia conforme all'evoluzione normativa e tecnologica che permette di individuare nuovi strumenti idonei a consentire la medesima finalità di conoscibilità un tempo rimessa alla sola pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con l'indubbio vantaggio – quanto a tale modalità di notificazione – di ovviare all'eccessivo e ingiustificato onere economico della pubblicazione con modalità cartacea (cfr. sul punto anche Tar Lazio, Latina, decreto collegiale n. 950/12; Tar Lazio Roma ordinanza collegiale n. 9506/2013);

ritenuto che, nel caso all'esame, in relazione alla natura della controversia ed all'elevato numero di controinteressati, sussistono i presupposti per autorizzare la notificazione nei modi di cui all'art. 151 c.p.c., dispone che parte ricorrente nei termini di cui all'art. 415 c.p.c. provveda a curare la pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIUR e sul sito web dell'USP di Nuoro - previa consegna agli stessi di: copia del ricorso introduttivo e del presente provvedimento su supporto informatico - dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, il numero di registro generale del ricorso, la data della prossima udienza fissata in data 26.01.2017;
- 2.- il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
3. il sunto dei motivi del ricorso;
- 4.- l'indicazione dei controinteressati, da individuarsi a cura della parte ricorrente;
- 5.- il testo integrale del ricorso, del presente provvedimento.

Si prescrive, inoltre, che:

- il MIUR e l'USP di Nuoro non rimuovano dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva del giudizio di merito, tutta la documentazione ivi inserita, ed inoltre provvedano a rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito e la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta.

Fissa per la verifica dell'integrazione del contraddittorio l'udienza del 26.01.2017, ore 12:30.

Il Giudice
dott. Alice Serra

